

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ITALMETALLI S.R.L. - Divisione COMETAL per l'impianto, destinato ad attività di stoccaggio rifiuti e lavorazione e commercio metalli, ubicato nel Comune di Bologna in Via Bassa dei Sassi n° 7 c.a.p. 40138

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla società **ITALMETALLI S.R.L. - Divisione COMETAL** per l'impianto, destinato ad **attività di stoccaggio rifiuti - lavorazione e commercio metalli, ubicato nel Comune di Bologna in Via Bassa dei Sassi n° 7 c.a.p. 40138** che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Rinnovo di Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali² (Soggetto competente Comune di Bologna);
 - Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 2156 del D.Lgs.152/2006 (Soggetto competente Città Metropolitana di Bologna³);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle

¹ Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ A decorrere dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Bologna ha provvisoriamente acquisito le funzioni amministrative della Provincia di Bologna

- altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
 5. Obbliga la società **ITALMETALLI S.R.L. - Divisione COMETAL** a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶;
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente;
 7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città Metropolitana di Bologna presso il sito web istituzionale;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **ITALMETALLI S.R.L. - Divisione COMETAL**, C.F. 00135620359 e P.IVA 00495061202, con sede legale a Valsamoggia (BO) loc. Crespellano in via Confortino n° 29/31 c.a.p. 40053, per l'impianto ubicato in Comune di Bologna (BO) in via Bassa dei Sassi n°7 – c.a.p. 40138, ha presentato, nella persona di dott.ing. Attilio Nicoletti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, in data 15/05/2015 al Prot.n° 150075 al SUAP del Comune di Bologna, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura e per la matrice comunicazione in materia di rifiuti originate da detto impianto;
- Il SUAP con propria nota Prot.150269 del 19/05/2015, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna in data 21/05/2015 al P.G.n°67661 CL 11.19/529/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, ad ARPA Distretto Urbano, ad Hera SPA ed al Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

per l'espressione dei pareri di competenza;

- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n°71067 del 28/05/2015 CI 11.19/529/2015 ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., attivando le proprie U.O. Interne, rilevando non necessario acquisire parere di ARPA per le matrici da valutare e restando in attesa del parere dei Soggetti competenti;
- Hera Spa con propria nota prot.gen.94423 del 12/08/2015, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna in data 12/08/2015 al P.G.n°100359 CI 11.19/529/2015, ha espresso in merito agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento aree esterne (acque di scarico), acque reflue domestiche ed acque meteoriche non contaminate in pubblica fognatura parere favorevole con prescrizioni per gli aspetti gestionali di competenza;
- Il SUAP con propria nota Prot. 268353 del 03/09/2015, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna in data 04/09/2015 al P.G.n°105735 CI 11.19/529/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna il parere favorevole del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Bologna, visto il parere di Hera Spa, al rilascio dell'A.U.A. per la matrice scarichi in pubblica fognatura;
- Il referente AUA della Città Metropolitana di Bologna, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva ed acquisito il parere della competente U.O. della Città Metropolitana di Bologna per la matrice comunicazione in materia di rifiuti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 21/09/2015

Il Dirigente/Il Responsabile
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

impianto ITALMETALLI S.R.L. - divisione COMETAL

via Bassa dei Sassi n°7 – Comune di Bologna

ALLEGATO A

matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi nella pubblica fognatura di via Bassa dei Sassi classificati dal Comune di Bologna, visto il parere di Hera S.P.A.:

Immissione PE1 “Scarico costituito da unione di Acque Meteoriche di dilavamento piazzale (Acque di Scarico) e di Acque Reflue Domestiche”Reflue Domestiche”;

Immissione PE2 “Immissione di Acque Meteoriche di dilavamento dei tetti (Acque Meteoriche non contaminate).

Le acque reflue scaricate nel punto PE1 sono trattate in impianto di tipo chimico fisico.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con il “Parere Favorevole ad autorizzare in AUA gli scarichi delle acque reflue nella pubblica fognatura” Prot.265615 del 02/09/2015, visto il parere di Hera SPA prot.gen.n.94423 del 12/08/2015. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Bologna:

- Scheda scarico aggiornata relativa ai punti d'immissione PE1 e PE2 datata 14/05/2015;
- Rapporto di prova analisi acque di scarico 15LA01797 del 11/05/2015 .




Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 265615
Del 02.09.2015

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta "ITALMETALLI S.R.L." – Via Bassa dei Sassi , 7 – Bologna. (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 150075/2015).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 12.08.2015, prot. Gen. 94423/2015, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "ITALMETALLI S.R.L.", relativamente all'insediamento sito in Via Bassa dei Sassi, 7 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 12 agosto 2015
Prot. gen. 94423

ns. rif. Hera spa Data prot.: 20-05-2015 Num. prot.: 0059961
PA&S numero 108/2015

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Italmetalli Srl Divisione Cometal"- Stoccaggio rifiuti - lavorazione e commercio metalli sito in Comune di Bologna, Via Bassa dei Sassi n.7.

Comune di Bologna PG N. 150269 del 19/05/2015

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche.

In merito alla domanda di AUA e contestuale richiesta di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Fiori Matteo in qualità di legale rappresentante della Ditta **"ITALMETALLI SRL DIVISIONE COMETAL"** con sede legale e insediamento esercente l'attività di stoccaggio rifiuti / lavorazione e commercio metalli in VIA BASSA DEI SASSI n°7 - Comune di Bologna;

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata dal Comune di Bologna con PG 117847 del 15.05.2012;

considerato che lo scarico terminale è formato dalle acque meteoriche di dilavamento piazzale convogliate nel punto di scarico PE1 dopo essere state trattate in impianto di tipo chimico fisico, e dalle acque meteoriche di dilavamento dei tetti convogliate nei punti di scarico PE1 e PE2 (come denominati nella TAV. n°1/TER del 18.07.2013);

considerato che gli scarichi di cui sopra sono immessi nella pubblica fognatura di Via Bassa dei Sassi afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

considerato che l'insediamento è dotato di saracinesca per la chiusura dello scarico e di misuratore del volume di acque di scarico immesse nella pubblica fognatura;
considerato che lo scarico rispetta i criteri di qualità previsti dalla normativa vigente in materia, come da rapporto di prova allegato (prelievo Hera SpA - Verb.103 del 28/04/2015);
richiamato il parere espresso dalla scrivente Società in data 20/03/2012 Prot. gen. n. 0046973;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento piazzale (da classificarsi "acque di scarico") convogliate nello scarico di IMMISSIONE PE1 e le acque di dilavamento tetti convogliate negli scarichi di IMMISSIONE PE1 e PE2;**
- **le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in impianto chimico fisico, come da documentazione presentata, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione**

- comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La Ditta dovrà presentare a Hera SpA una dichiarazione di conformità delle opere realizzate insieme con planimetria (in formato cartaceo e in scala 1:200 minima) del tracciato fognario interno; schema e dimensionamento dell'impianto di trattamento chimico fisico; ubicazione e documentazione fotografica della valvola di intercettazione; ubicazione e documentazione fotografica del sistema di misurazione delle acque reflue scaricate; ubicazione dei punti di immissione in fognatura PE1 e PE2.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale
impianto ITALMETALLI S.R.L. - divisione COMETAL
via Bassa dei Sassi n°7 – Comune di Bologna

ALLEGATO B

**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non
pericolosi destinati al riutilizzo**

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni di cui alla comunicazione datata 14/08/2015 in atti al P.G. N°101261 del 17/08/2015 della Città Metropolitana di Bologna – U.O. Rifiuti e Bonifiche, riportata nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna:

- Relazione tecnica, a firma ing. Attilio Nicoletti, datata 29/07/2011 e già in atti della Provincia di Bologna¹ al P.G. N°130903 del 04/08/2011 CL 11.9.2/54/1998) ;
- Planimetria scala 1/500, a firma ing. Attilio Nicoletti, datata 28/07/2011 e già in atti della Provincia di Bologna al P.G. N°130903 del 04/08/2011 CL 11.9.2/54/1998.

¹A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città Metropolitana di Bologna

SETTORE AMBIENTE

RAPPORTO TECNICO MATRICE RIFIUTI¹

Bologna, 14/08/2015

Prot. S.u.a.p. n. 150075/15 del 05.05.2015

Riferimento: 11.19.0/529/2015

OGGETTO: Italmetalli S.r.l sede legale via Confortino, 29-31 - in Comune di Crespellano (BO). - Codice Fiscale/P.Iva C.F. 00546310376.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via Bassa dei Sassi, 7 – Bologna (BO).

Operazioni di recupero: R4-R13 - Classe 2

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Verificata la documentazione allegata alla comunicazione di adeguamento attività di cui all'oggetto (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. del Comune di Bologna (BO) e pervenuta a questa Città Metropolitana di Bologna in data 21.05.2015, in atti al PG. n. 180617/15,

si attesta l'iscrizione al **n. 67661 del 21/05/2015** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

OPERAZIONE di ed	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	t/a	mc*
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'			14.550	1.962
TIPOLOGIA	5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi o simili, risultanti da operazioni		

¹ ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

		di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed int. e al D.Lgs. n. 209/03 e privati di pneumatici CER: 160106-160116-160117-160118-160122		
TIPOLOGIA	5.2	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m. ed integrazioni CER:160106-160116-160117-160118-160122		
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo conduttore di alluminio ricoperto CER: 160216-170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160118-160122-160216-170401-170411		
TIPOLOGIA	5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER: 160214-160216-200136		
OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R4	RICICLO/RECUPERO DI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	50.000	-
TIPOLOGIA	3.1.3 lett. c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:100210-100299-120101-120102-120199-150104-160117-170405-190102-190118-191202- 200140		
TIPOLOGIA	3.2.3 lett. c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:100899-110501-110599-120103-120104-120199-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-191002-191203-200140		

* capacità di stoccaggio istantanea

2. Operazione di recupero R13

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 14.550 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.1: massimo 5.000 tonn/anno
- tipologia 5.2: massimo 6.300 tonn/anno
- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
- tipologia 5.19: massimo 1.500 tonn/anno

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- e) I rifiuti costituiti da bombole di gas vuote (Cer 160116) potranno essere conferiti solo dopo aver verificato l'avvenuta bonifica eseguita da ditta specializzata. Tale operazione di bonifica dovrà essere attestata da idonea certificazione.

3. **Operazione di recupero R4**

- a) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materiaaaa, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- b) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- c) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di recupero, mediante trattamento, dei RAEE non pericolosi, di cui alle tipologie 5.16 e 5.19, dovranno essere conformi al d.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII ed VIII

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998

4. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Bologna, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore della Città Meropolitana di Bologna, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

Per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 490,70 € che vanno versate a favore della Città Metropolitana di Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità

- conto corrente postale n. 7791401 intestato a Città Metropolitana di Bologna - Servizio Tesoreria Via Zamboni, 8, - 40126 BOLOGNA (Italia) Servizio Tesoreria;
- bonifico bancario Banca Carisbo IBAN Code: IT65 T063 8502 4371 0000 0046 450; SWIFT CODE: IBSPIT2B, Via Farini, 22, 40100 Bologna (Italia).

- e) Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, l'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

5. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, rimane la seguente:

- relazione tecnica, a firma dell'ing. Attilio Nicoletti, datata 29/07/2011 e trasmessa agli atti P.G. n. 130903 del 04/08/2011 (fasc. 11.9.2/54/1998) ;
- planimetria scala 1/500, a firma dell'ing. Attilio Nicoletti, datata 28/07/2011 e trasmessa agli atti P.G. n. 130903 del 04/08/2011 (fasc. 11.9.2/54/1998).

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche
(Dott. Salvatore Gangemi)

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice di amministrazione digitale)